

# **PROPOSTA di MODIFICA**

del Titolo X del D. Lgs. 7 settembre 2005  
**Disciplina dell'attività peritale (art. 156-157-158-159-160)**

## **CODICE DELLE ASSICURAZIONI**

Responsabile Ufficio Studi  
**Enzo de Orsi**

18/06/19

## PROPOSTA DI MODIFICA

del Titolo X e XVIII del D. Lgs. 7 settembre 2005

### CAPO VI - Disciplina dell'attività peritale (art. 156-157-158-159-160)

#### PREMESSA

La revisione della “**disciplina dell’attività peritale**” è finalizzata a chiarire e migliorare alcune norme e soprattutto all’**effettivo** riconoscimento della professione “**perito assicurativo**” pur riconosciuta ed istituita con la legge, legge **166 del 17/02/1992, con l’istituzione del Ruolo Nazionale periti Assicurativi.**

Di fatto, però, tale figura professionale è stata ed è ancora bistrattata soprattutto dagli organi giurisdizionali, i cui giudici continuano a nominare, per la specifica materia, CTU non iscritti al Ruolo, che con il passare degli anni e con l’assorbimento di tale legge non Codice delle Assicurazioni è diventato **Ruolo Periti Assicurativi.**

Il mancato rispetto della legge 166/92 ha fatto sì che il CdA, in modo esplicito all’Art 305 evidenziasse che l’esercizio di tale attività priva di iscrizione al Ruolo concretizzasse il reato penale previsto dall’art. 348 c.p.- **Esercizio della professione** –

Non è bastato neanche questa esplicita norma ad impedire a moltissimi giudici togati e di pace di continuare a nominare CTU non tra gli iscritti al Ruolo, ma tra i proprio amici.

Denunce, esposti, interrogazioni parlamentari non sono valse a niente.

Negli anni, poi, oltre al settore **dell’accertamento e della stima dei danni a cose**, demandato ai **Periti Assicurativi** iscritti al Ruolo, grande confusione si è generata nel settore della **ricostruzione della cinematica e dinamica** dei sinistri stradali, attesa la mancanza di un riconoscimento tecnico-legale effettivo.

Tale mancanza, infatti, oltre a creare grande confusione e gravi danni a carico dei cittadini, è al momento solo fonte di speculazione nel senso più ampio del termine.

Per calmierare e regolarizzare tale attività professionale e tutto il settore **dell’infortunistica stradale** strettamente legata alla RCA, si ritiene utile e necessaria la revisione dell’intero Capo VI del CdA, a partire dalla modifica dell’attuale **Ruolo Periti Assicurativi nel Ruolo Nazionale Esperti Sinistri Assicurativi**, con le modalità che seguono.

Inoltre è necessario e doveroso un riconoscimento giuridico della “**certificazione del danno**” rilasciato dal professionista iscritto al Ruolo, con assunzione da parte del professionista della responsabilità civile e penale dell’elaborato e non assistere più che l’unica stima “valida” è quella effettuata la consulente fiduciario della compagnia assicuratrice, molto spesso effettuata su limitazioni ed imposizioni della stessa compagnia.

Altro argomento attuale che interessa questa attività professionale e prevista dalla Direttiva UE 2016/97, è quella che anche in RCA le controversie tra clienti e compagnie assicurative dovranno essere risolte con l’**Arbitro assicurativo** “*efficace, imparziale e indipendente*”, al fine di ridurre tempi e costi relativi ai contenziosi giudiziari, e conseguentemente di ridurre i premi assicurativi.

Tutto questo comporta un **modifica** della “**Disciplina dell’attività peritale**” prevista dal capo VI del codice delle assicurazioni, secondo i seguenti suggerimenti:

**Titolo X capo VI , artt. 156, 157, 158, 159, 160 sono così sostituiti.  
CAPO VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE**

**Art. 156. (Attività peritale)**

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza

**Art. 157 (Ruolo dei periti assicurativi)**

1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.

**Art. 156. (Attività peritale)**

1. E' istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il **Ruolo Nazionale Esperti Sinistri Assicurativi**, comprendente la sezione "**periti assicurativi**" nella quale sono iscritti i professionisti abilitati "*all'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della RCA*" e la sezione "**ricostruttori dinamica sinistri**" nella quale sono iscritti i professionisti abilitati alla "*Ricostruzione della cinematica e dinamica dei sinistri*" derivanti da sinistri stradali.
2. L'attività professionale prevista dalle sezioni del **Ruolo Nazionale Esperti Sinistri Assicurativi**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale potrà essere esercitata **esclusivamente** dai professionisti iscritti nelle rispettive sezioni del Ruolo. In mancanza si concretizza l'esercizio abusivo della professione richiamato all'art. 305 comma 5. La richiesta di apertura del procedimento penale può essere proposto direttamente dal Ministero, su precisa segnalazioni di un esperto iscritto a Ruolo e/o da un cittadino qualsiasi.
3. Le imprese di assicurazione hanno azione diretta, nei confronti del danneggiato, a poter effettuare l'accertamento del danno e la stima del danno tramite **professionisti fiduciari iscritti al Ruolo**

**Art. 157. (Ruolo Nazionale Esperti Sinistri Assicurativi)**

1. La tenuta la cura, l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo e relative sezioni - **Periti Assicurativi** e **Ricostruttori dinamica sinistri** - nonché la tutela degli iscritti è demandata a Ministero e/o ad altro Ente dallo stesso designato, che determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo, nonché l'aggiornamento professionale.
2. Nella sezione "**Periti Assicurativi**" sono iscritti i professionisti che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158. Nella fase di transizione e di attuazione della presente modifica, gli iscritti al Ruolo Periti Assicurativi, attualmente tenuto dalla CONSAP, se in regola, saranno trasferiti d'ufficio nella sezione Periti Assicurativi
3. Nella sezione "**ricostruttori dinamica**" saranno iscritti i professionisti abilitati aventi i requisiti previsti da apposito "regolamento" da emanare con decreto entro sei mesi i, da parte del Ministero e/o dall'Ente designato dall'approvazione della presente modifica.
4. La tenuta e la pubblicazione degli Albi degli iscritti per sezioni, è demandata al Ministero e/o all'Ente nominato secondo quanto previsto dal "regolamento" da emanare con decreto entro sei mesi i, da parte del Ministero e/o dall'Ente designato dall'approvazione della presente modifica.
5. Tali albi devono essere disponibili con l'accesso su Internet, eventualmente tramite convenzione con altri Enti.
6. Il Ministero e/o l'Ente designato, dovrà dotare, ogni iscritto al Ruolo di tesserino di riconoscimento nel quale saranno indicata la/le sezione/i di appartenenza
7. Il Ruolo Nazionale prevede, presso il Ministero e/o l'Ente designato, il Consiglio Nazionale, in seguito denominato Consiglio, costituito, da due rappresentanti del Ministero e/o dall'Ente uno dei quali assume la presidenza, da due rappresentanti professionisti, uno per sezione, e da un rappresentante dell'ANIA,

8. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno; le eventuali e ulteriori riunioni potranno avvenire con l'utilizzo della video e/o teleconferenza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza più uno dei componenti i quali assumono la carica di Consigliere Nazionale del Ruolo
9. Le cariche di Consigliere Nazionale, sono svolte a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni. Potranno essere erogati ai Consiglieri rimborsi spese inerenti gli spostamenti presso la/le sedi delle riunioni o per specifici incarichi assegnati con deliberazione del Consiglio e/o gettoni di presenza o per l'assolvimento di specifici compiti
10. Al Consiglio Nazionale è demandato il controllo sulle attività del Ruolo, nonché quello di nominare (tra gli iscritti) il rappresentante nei comitati dei CTU presso i vari Tribunali della Repubblica
11. La carica dei rappresentante del ruolo, in sede di comitati dei CTU è svolta a titolo gratuito.
12. Entro sei mesi dall'insediamento del primo Consiglio, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio, provvederà a deliberare le norme relative alle modalità di determinazione dei criteri sulla base dei quali i singoli iscritti potranno liberamente ed in modo trasparente proporre le proprie tariffe professionali minime, alle incompatibilità, alla tutela dell'indipendenza tecnica di valutazione e giudizio, al codice etico ed all'aggiornamento obbligatorio.
13. Agli iscritti al Ruolo, nell'esercizio delle proprie funzioni, è attribuita la funzione d'incaricato di pubblico servizio, con i doveri, le responsabilità e gli obblighi derivanti da detta funzione.
14. Agli iscritti al Ruolo nelle sezioni relative ai tecnici abilitati al rilievo degli incidenti stradali ed alla ricostruzione della dinamica degli stessi, è concesso l'accesso agli atti relativi al rilievo degli incidenti stradali e degli altri aventi dannosi effettuati dalle autorità intervenute sul luogo dell'evento.
15. Agli iscritti al Ruolo, salvo i casi di assunzione di mandato specifico di Consulente Tecnico di Parte in contenziosi extra giudiziari o giudiziari, nella sua qualità d'incaricato di pubblico servizio, è consentito l'accesso a tutte le banche dati istituite con finalità anti frode.
16. L'iscritto al Ruolo, dovrà obbligatoriamente segnalare alla magistratura attraverso l'apposita applicazione che dovrà essere costituita a tal fine, le fattispecie illegali, o potenzialmente illegali, relative alle riparazioni, manutenzione e liquidazione di danni ai veicoli o alla circolazione degli stessi, delle quali venga a conoscenza in modo diretto o indiretto nell'esercizio delle sue funzioni professionali.
17. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, agli iscritti al Ruolo nella apposita sezione **Ricostruttori sinistri stradali**", in qualità di incaricati di pubblico servizio, attribuisce con regolamento, le funzioni atte a coadiuvare, integrare o sostituire le autorità nel rilievo degli incidenti stradali, su richiesta o mandato e sotto il controllo delle stesse.
18. Tutti gli iscritti al Ruolo sono tenuti a rispettare scrupolosamente il Codice Etico approvato dal Consiglio Nazionale entro otto mesi dalla sua prima riunione
19. Il Consiglio Nazionale è organo consultivo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni per le materie relative alle singole sezioni costituite ed in particolare, per il contrasto alle frodi assicurative e per la sicurezza della circolazione, dei veicoli e delle merci. Ogni anno redige una relazione da presentare, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni

#### Art. 158 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godere dei diritti civili
  - b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  - c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
  - d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  - e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale
  - f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato
  - g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

#### Art. 159 (Cancellazione dal ruolo)

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:
  - a) rinuncia all'iscrizione;
  - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);

#### Art. 158 (Requisiti per l'Iscrizione)

1. Sono iscritti al Ruolo, in una o più sezioni specialistiche, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti civili;
  - b) possesso di laurea triennale o superiore, salve le deroghe e norme transitorie previste dall'art. 157;
  - c) aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un Perito iscritto al Ruolo da almeno 5 anni;
  - d) aver superato positivamente la prova d'idoneità indetta, almeno ogni due anni, dal Consiglio con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - e) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444 comma 2 del Codice di Procedura Penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, e per tutti gli altri casi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore ad un anno, o per altro delitto non colposo, per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore a due anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  - f) non essere stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
  - g) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  - h) non essere intermediari di assicurazione o riassicurazione e non essere iscritti in alcuna sezione del Registro Unico degli Intermediari in Italia e/o in qualsiasi paese straniero;
  - i) **non essere lavoratore dipendente di istituti o enti assicurativi o direttamente controllati dagli stessi**, né essere pubblico dipendente con un rapporto lavorativo a tempo pieno, ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
  - j) non essere artigiano riparatore di veicoli o di natanti, o socio o dipendente di aziende o società di riparazione di veicoli o di natanti,
  - k) le compagnie assicuratrici hanno l'obbligo di comunicare alla Ministero e/o all'Ente designato gli estremi ed i dati delle eventuali società peritali alle quali affidano incarichi peritali, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art 157 comma 1.

#### Art. 159(Cancellazione dal ruolo)

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**, previo provvedimento motivato del Consiglio, nei casi di: ,...omissis...

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;

d) radiazione;

e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP.

2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta.

**Art. 160 bis (Codice etico, norme comportamentali, norme tecniche)**

Il Consiglio Nazionale, entro sei mesi dalla data della prima convocazione, segnala al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti :

1 - Il Codice etico, che dovrà indicare i criteri d'imparzialità nell'operare da parte degli iscritti, le sanzioni da applicare agli iscritti del Ruolo e quelle, amministrative, da applicare a chi tenterà di effettuare pressioni finalizzate a condizionare l'oggettività delle attività degli iscritti. Le norme dovranno essere comunicate a tutti gli enti interessati affinché provvedano a diffonderli ai committenti degli iscritti nel Ruolo e resi pubblici sui siti web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di CONSAP, IVASS e Ministeri competenti.

2 - qualora si rendessero necessarie integrazioni, la richiesta di modificazione del testo del regolamento per il funzionamento del Collegio di Garanzia, che dovrà contenere le modalità di presentazione dei ricorsi, le norme di garanzia, il sistema di controllo degli iscritti, la denominazione, gradazione e modalità d'irrogazione e pubblicazione delle sanzioni, stabilendo le regole relative a

- a) titolarità, capacità, regole, costi e modalità di presentazione del ricorso;
- b) forma ed indirizzamento del ricorso;
- c) termini e prescrizione dei termini per la presentazione del ricorso;
- d) modalità di svolgimento dell'inchiesta, delle indagini e limiti temporali per le stesse;
- e) modalità di accesso al fascicolo e garanzie per le parti;
- f) procedura, modalità e tempi della procedura sanzionatoria;
- g) pubblicazione della decisione e ammissibilità dei ricorsi contro la decisione.

**Art. 160 ter (Poteri sostitutivi e contributi)**

1 - Il Ministero e/o l'Ente designato, di concerto con il Consiglio Nazionale, suggerisce l'entità del Contributo di Vigilanza che viene fissato con Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e deve essere idoneo a coprire i costi per garantire il funzionamento del Consiglio Nazionale e, l'organizzazione della vigilanza sul territorio, le attribuzioni all'Ente designato per le funzioni loro delegate. Gli iscritti sono tenuti a versare annualmente il contributo di vigilanza che potrà essere differenziato per le varie sezioni, e per l'iscrizione a più sezioni. Al Ministero e/o all'Ente è demandata la riscossione del Contributo di Vigilanza, con facoltà di provvedere in proprio o di demandare la riscossione ad Enti Pubblici o Privati.

2 - Il mancato versamento del contributo obbligatorio, dopo le necessarie verifiche e solleciti, che dovranno essere regolamentati con specifica delibera del Consiglio Nazionale, comporterà la cancellazione dall'Albo stesso.

**Titolo XVIII capo VI , art. 305 è così sostituito.**  
**TITOLO XVIII - SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI**  
**CAPO I - ABUSIVISMO**

<b>Art. 305.(Attività abusivamente esercitata)</b>	<b>Art. 305.(Attività abusivamente esercitata)</b>
1. ...omissis... 2. . omissis... 3. . omissis... 4. . omissis... 5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.	1. omissis... 2. omissis... 3. omissis... 4. omissis... 5.L'esercizio dell'attività di <b>Esperto Sinistri Assicurativi</b> in difetto di iscrizione al Ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale 6. <b>il Giudice che venga notiziato e/o direttamente a conoscenza dell'esercizio abusivo della professione di Esperto Sinistri Assicurativi deve darne immediata comunicazione alle autorità preposta per l'apertura del relativo procedimento penale.</b>